



Protocollo in Partenza del

2021- ...ASF-648-P...

2021-aef/amd/isf .....539..... - P

14 GIU 2021

**Spett.le Ministero della Transizione Ecologica**  
*Direzione Generale per la Crescita sostenibile  
e la Qualità dello Sviluppo (CRESS)*  
*Divisione IV – Qualità dello Sviluppo*  
Via C. Colombo, 44  
00147 - ROMA  
[CRESS@PEC.minambiente.it](mailto:CRESS@PEC.minambiente.it)

**E, p.c. Spett.le ISPRA**  
*Servizio Interdipartimentale per l'indirizzo, il  
coordinamento ed il controllo delle attività  
ispettive*  
Via V. Brancati, 48  
00144 - ROMA  
[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

San Filippo del Mela (ME),

**OGGETTO: Decreto n. 0000183 del 19/05/2021 di riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Centrale termoelettrica di A2A Energiefuture S.p.A. sita nel Comune di San Filippo del Mela (ME) - Comunicazione ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (ID 96/9942).**

Con riferimento alla pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 04/06/2021, del comunicato di codesto Ministero col quale si rende noto il rilascio alla scrivente Società dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Centrale termoelettrica di San Filippo del Mela, si invia la presente nota ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 ed in conformità a quanto previsto dall'art. 9 comma 1 del Decreto AIA.

Il Gestore comunica che, dalla data odierna, sta dando attuazione a quanto previsto nel citato decreto, secondo le tempistiche ivi individuate.

Per l'attuazione di alcune prescrizioni riportate nel Decreto AIA (DM183) e nel Parere Istruttorio Conclusivo (PIC 1376), per le quali non è specificata una tempistica, saranno necessarie attività propedeutiche la cui durata prevista è quantificata nel cronoprogramma riportato in **Allegato 1** alla presente lettera.

**A2A Energiefuture S.p.A.**

*Sede legale:*  
Corso di Porta Vittoria, 4  
20122 Milano  
Tel. +39 02 7720.1  
Fax +39 02 7720.3439  
PEC [a2a.energiefuture@pec.a2a.eu](mailto:a2a.energiefuture@pec.a2a.eu)  
Web [www.a2aenergiefuture.eu](http://www.a2aenergiefuture.eu)

**Centrale di San Filippo del Mela**  
Contrada Archi Marina  
98044 San Filippo del Mela (ME)  
Tel. +39 090 96071  
Fax +39 090 9384471  
E-mail [centrale.sanfilippo@a2a.eu](mailto:centrale.sanfilippo@a2a.eu)  
PEC [centrale.sanfilippo@pec.a2a.eu](mailto:centrale.sanfilippo@pec.a2a.eu)

Capitale Sociale euro 20.050.000,00 i.v.  
socio unico - codice fiscale, partita IVA e  
numero di iscrizione nel Registro delle Imprese  
di Milano 09426250966  
R.E.A. Milano n. 2089296  
Società soggetta all'attività di direzione e  
coordinamento di A2A S.p.A.

Segnaliamo che, come previsto dall'art. 5 del Decreto AIA, sarà attivato un processo di condivisione con l'Autorità di controllo, finalizzato alla definizione delle attività necessarie per la piena attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo, nonché del relativo cronoprogramma, proseguendo nelle more in conformità ai controlli previsti nella previgente autorizzazione.

In riferimento alla prescrizione di cui all'art.4 comma 4 del Decreto AIA *"Il Gestore, entro tre mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 9, comma 5, presenta la relazione di riferimento conformemente con quanto previsto dal decreto ministeriale del 15 aprile 2019 n. 95"*, il Gestore, in virtù dell'aggiornamento delle attività di bonifica in corso prescritte dall'art. 1 comma 2 del decreto, chiede la proroga della scadenza per la presentazione della Relazione di Riferimento, fissando il nuovo termine entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA. La richiesta risulta necessaria per consentire il completamento delle attività propedeutiche alla redazione della Relazione di Riferimento, quali ad esempio la stipula del contratto con la ditta incaricata dal Gestore, per il supporto per l'espletamento delle attività specialistiche necessarie per ottemperare agli adempimenti di quanto prescritto negli artt.1 (comma 2) e 4 (comma 4) del Decreto AIA.

Per quanto attiene al versamento delle tariffe relative ai controlli prescritto dall'art. 7 comma 1 del Decreto AIA, si evidenzia che il Gestore ha provveduto in data 27/01/2021 al pagamento della tariffa per i controlli relativi al 2021 sulla base dei criteri di cui al decreto previgente. Si riporta in **Allegato 2** alla presente lettera, copia della quietanza di avvenuto pagamento, di euro 13.665,00, trasmessa a codesta amministrazione con nota prot. aef/amd/isf-051-P del 03/02/2021.

Si fa presente che il calcolo del suddetto importo è riferito ai controlli previsti nel precedente Piano di Monitoraggio e Controllo. Il Gestore provvederà al versamento dell'eventuale integrazione della tariffa già corrisposta, in relazione ai parametri aggiuntivi riscontrati nel nuovo PMC.

**Allegati:**

- **Allegato 1** - Cronoprogramma adeguamenti.
- **Allegato 2** - Quietanza pagamento controlli 2021.

Distinti saluti.

*Il Gestore*  
*(Responsabile Impianto)*

  
ture  
integrato  
**Ing. Francesco Farilla**  
(Responsabile Impianto)

| <div><div></div><div>Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela (ME)</div></div> |                                     | CRONOPROGRAMMA ADEMPIMENTI AIA                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Comunicazione art. 29<br>decies, c.1 - D.lgs.<br>152/06 - All.1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| N.                                                                                                                                                                    | PRESCRIZIONE                        | ARGOMENTO                                                                      | TESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AZIONE PIANIFICATA / PRECISAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TEMPO PREVISTO PER ATTUAZIONE                                   |
| 1                                                                                                                                                                     | Decreto AIA, art. 1 comma 2, a)     | Bonifiche ambientali                                                           | <i>Si prescrive inoltre, (...), che: a) al paragrafo 9.14, a pag. 82 del parere istruttorio, sia specificata la necessità di ottemperare con sollecitudine agli obblighi di cui all'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di:</i><br><i>I. definire il nuovo modello concettuale di sito;</i><br><i>II. individuare le ragioni della contaminazione da olio combustibile nel piezometro PZ15 ( PZ125 ) e verificare che queste non siano correlate a eventi incidentali pregressi;</i><br><i>III. verificare l'adeguatezza dell'impianto TAF (Trattamento Acque di Falda) attualmente in funzione nel sito ( ITAF ); l'impianto TAF, fornendo acqua idonea al riutilizzo interno come “acqua di processo”, influenza l'applicazione della BAT 13 di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione del 31 luglio 2017 sui grandi impianti di combustione;</i> | Col fine di ottemperare a quanto prescritto, il Gestore ha incaricato una ditta specializzata in materia. La prescrizione verrà pertanto attuata a valle della stipula del contratto con il fornitore. In riferimento al punto II, il Gestore precisa che sono state fornite tutte le informazioni relative allo stato del PZ125, con la relazione tecnica trasmessa il 09/01/2020 con nota prot. aef/amd/isf-003-P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 mesi dal rilascio dell'AIA                                   |
| 2                                                                                                                                                                     | Decreto AIA, art. 1 comma 2, b)     | Bonifiche ambientali                                                           | <i>Si prescrive inoltre, (...), che: b) qualora siano verificati, tramite piano di caratterizzazione e analisi di rischio sanitario ambientale redatti ai sensi degli allegati 1 e 2 del Titolo V, Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006, cambiamenti dello scenario espositivo e degli obiettivi di bonifica tali da incidere sul funzionamento di appositi impianti, come quello TAF ( ITAF ), il Gestore dovrà comunicare tempestivamente tali variazioni all'Autorità Competente e all'Autorità di Controllo ai fini dell'aggiornamento delle prescrizioni AIA;</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Col fine di ottemperare a quanto prescritto, il Gestore ha incaricato una ditta specializzata in materia. La prescrizione verrà pertanto attuata a valle della stipula del contratto con il fornitore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 mesi dal rilascio dell'AIA                                   |
| 3                                                                                                                                                                     | Decreto AIA, art. 2 comma 8         | Perimetrazione SIN “Area Industriale di Milazzo”                               | <i>Sono fatti salvi gli obblighi ricollegabili all’ubicazione dell'impianto all'interno del SIN “Area Industriale di Milazzo” nonché di quelli connessi ai provvedimenti emessi nell'ambito del procedimento di bonifica e risanamento ambientale attivato per il sito in questione e, in particolare, quelli relativi alla necessità che gli interventi conseguenti all'autorizzazione richiesta non interferiscano, non impediscano la realizzazione delle attività e degli interventi di bonifica né siano causa di un incremento della contaminazione accertata.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Precisazione del Gestore: Con Decreto Ministeriale 11 agosto 2006, pubblicato in GU n.256 il 03 novembre 2006, il MATTM ha provveduto alla perimetrazione del Sito di interesse nazionale di Milazzo, includendo la porzione territoriale del Comune di San Filippo del Mela su cui sorge la Centrale esistente. L'area di Centrale è stata pertanto inclusa all’interno del SIN di Milazzo solo successivamente alla conclusione favorevole del procedimento autorizzativo di bonifica in capo al Comune di San Filippo del Mela (Delibera del 27 luglio 2005 n.100-n.139 del 01/12/2005). Successivamente, il MATTM con Decreto Direttoriale del 16/04/2008 ha introdotto determinate prescrizioni riguardo alle competenze ed alle attività di bonifica da eseguire, in merito alle quali la Regione Sicilia si è espressa ritenendo valido ed efficace il provvedimento di approvazione emesso per la Centrale dal Comune di San Filippo del Mela nell’ambito della procedura ai sensi della 471/99.<br>Sul richiamato Decreto Direttoriale l’allora Edipower aveva presentato ricorso al TAR Catania: tale ricorso è stato accolto dal TAR Catania con sentenza n. 1381 del 09/06/2017.<br>Al fine di ottenere l'annullamento della succitata sentenza del TAR di Catania, il MATTM ha presentato ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana iscritto a RG n. 32/2018 , tale ricorso è stato rigettato dal Consiglio di Giustizia con sentenza n. 997 del 27/10/2020, confermando la sentenza di primo grado sopra citata. Si precisa inoltre, che non è prevista la realizzazione di nuovi impianti, nell'ambito di questa autorizzazione, tali da interferire con le attività di bonifica in corso. | -                                                               |
| 4                                                                                                                                                                     | Decreto AIA, art. 4 comma 4         | Relazione di Riferimento                                                       | <i>Il Gestore, entro tre mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 9, comma 5, presenta la relazione di riferimento conformemente con quanto previsto dal decreto ministeriale del 15 aprile 2019 n. 95.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Col fine di ottemperare a quanto prescritto dagli artt.1 (comma 2) e 4 (comma 4), il Gestore ha incaricato una ditta specializzata in materia, la quale eseguirà uno studio complessivo atto a definire un'analisi omogenea dei dati, utile all'elaborazione della relazione di riferimento in virtù del prescritto aggiornamento delle attività di bonifica in corso. La prescrizione verrà pertanto attuata a valle della stipula del contratto con il fornitore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 mesi dal rilascio dell'AIA                                   |
| 5                                                                                                                                                                     | Parere Istruttorio conclusivo (P1)  | Sistema di gestione                                                            | <i>Il Gestore dovrà mantenere un sistema di gestione ambientale (SGA) avente le caratteristiche riportate nella BAT 1, con una struttura organizzativa adeguatamente regolata, composta dal personale addetto alla direzione, conduzione e alla manutenzione dell'impianto; dovrà conseguentemente dotarsi e/o mantenere l'insieme delle disposizioni e procedure di riferimento atte alla gestione dell'impianto. Ciò a valere sia per le condizioni di normale esercizio che per le condizioni eccezionali.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Il Gestore provvederà all'aggiornamento delle procudere del Sistema di Gestione, in virtù delle nuove prescrizioni AIA. L'attività sarà conclusa a completamento del processo di condivisione con l’Autorità di controllo, finalizzato alla definizione delle modalità di attuazione del PMC, così come previsto dall’art. 5 del Decreto AIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 mesi dal rilascio dell'AIA                                    |
| 6                                                                                                                                                                     | Parere Istruttorio conclusivo (P22) | Altri punti di Emissione in Atmosfera                                          | <i>Per tutti gli altri punti di emissione convogliati e/o convogliabili, ritenuti “non significativi”, dovranno essere rispettate le prescrizioni e i limiti previsti dal D.Lgs.152/06 e s.m.i.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E' pianificata la caratterizzazione delle emissioni convogliate non significative.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 mesi dal rilascio dell'AIA                                   |
| 7                                                                                                                                                                     | Parere Istruttorio conclusivo (P28) | Scarichi idrici ed emissioni in acqua (scarico I5)                             | <i>Gli scarichi I1, I2, I5 sono autorizzati nel rispetto dei seguenti valori limite di emissione e frequenze di campionamento(...).</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Per consentire il campionamento dello scarico I5 sarà necessario realizzare un idoneo pozzetto di prelievo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 mesi dal rilascio dell'AIA                                   |
| 8                                                                                                                                                                     | Parere Istruttorio conclusivo (P28) | Scarichi idrici ed emissioni in acqua (incremento temperatura corpo ricettore) | <i>Gli scarichi I1, I2, I5 sono autorizzati nel rispetto dei seguenti valori limite di emissione e frequenze di campionamento(...). Inoltre, l'incremento della temperatura del corpo idrico recettore non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sono attualmente oggetto di valutazione le modalità più corrette per condurre la campagna di rilevazione dell'incremento termico prescritta. Le modalità di attuazione dovranno essere necessariamente condivise con l’Autorità di controllo durante il processo di condivisione previsto, a valle del quale il Gestore provvederà ad incaricare una ditta specializzata. Come osservato nel corso dell'istruttoria, si ribadisce che la Centrale ha già dimostrato il pieno rispetto dei limiti prescritti dalla normativa di riferimento relativamente all'incremento di temperatura oltre i 1000 metri dallo scarico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 mesi dal rilascio dell'AIA                                   |